

EQUILIBRI

Simona D'Agostino

Il mestiere dell'insegnante
è perennemente in bilico
tra principi contrastanti
e impone scelte
di grande valore etico



L'ideale 100x75 cm.

même un pays sans les lois ne peut pas se

Negli ultimi anni, sembra essersi diffusa l'opinione che considera l'insegnante un lavoratore privilegiato perché gode di numerosi giorni di vacanza e di un orario settimanale ridotto rispetto ad altri lavoratori. Pochi si soffermano a pensare che, al contrario, la professione insegnante è tra le più delicate per il solo fatto che il docente si deve rapportare con persone in gran parte minorenni e nelle fasi più delicate del loro sviluppo socio-cognitivo.

Proprio perché basato su rapporti interpersonali complessi, il mestiere dell'insegnante non può prescindere da responsabilità di ordine legale e morale.

LE RESPONSABILITÀ

La prima responsabilità deriva da una **prescrizione normativa** cui il docente deve attenersi, come qualsiasi cittadino. In particolare, essendo un pubblico dipendente, è soggetto all'art. 28 della Costituzione secondo cui *"i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti. [...]"*. Da questo si evince che la responsabilità legale dell'insegnante può riguardare numerosi atti impropri che potrebbe compiere svolgendo le sue funzioni. Si va dal-

la responsabilità penale (per un reato commesso), a quella civile (per danni arrecati a terzi), amministrativa (danni patrimoniali, erariali, disservizi) e disciplinare (per infrazione dei doveri di servizio).

Fermo restando che tali responsabilità sono attribuibili a qualsiasi dipendente pubblico, per quanto riguarda gli insegnanti, per maggior chiarezza, si possono portare alcuni esempi: in ambito penale, qualsiasi violenza fisica o psicologica nei confronti degli allievi e dei colleghi; nel campo della responsabilità civile dei docenti si deve fare riferimento soprattutto all'art. 2048, comma 2 del Codice Civile, e alla particolarità del rapporto di affidamento del minore alla scuola, l'*obbligo di sorveglianza*. Su questo, tuttavia, è utile fare una precisazione, in quanto la responsabilità giuridica del docente non è assoluta, bensì, in termini giuridici, *"presumptio iuris tantum"*, cioè prevede che il docente sia sollevato da ogni responsabilità se dimostra di non aver potuto evitare il fatto.

Un danno amministrativo, invece, potrebbe essere rappresentato dalla sospensione di pubblico servizio, nel caso in cui l'insegnante, per una non giustificabile ragione, si rifiuti di fare lezione. Infine, si entra in ambito disciplinare quando l'insegnante viola quanto stabilito nella contrattazione collettiva, ad esempio quando si rende responsabile di ritardi o di assenze ingiustificati.

TRA REGOLE E BUON SENSO

Dopo questa panoramica *à vol d'oiseau* è importante ricordare che il rispetto delle norme è un dovere anche quando ci sembrano irrazionali e fortemente burocratiche, tanto da svilire talvolta la nostra professione.

Spesso si prova questa sensazione quando si opera in contesti scolastici particolari come, ad esempio, il CTP (Centro Territoriale Permanente) che accoglie persone socialmente ed economicamente svantaggiate ed eterogenee per provenienza geografica ed età. Infatti, al CTP possono iscriversi gli adulti privi del titolo di studio conclusivo del I ciclo di istruzione o coloro che non hanno assolto l'obbligo scolastico (L. 296/2006), oltre agli immigrati che devono apprendere l'italiano per la loro integrazione linguistica e sociale.

In un contesto del genere, ci si confronta con un'utenza in gran parte adulta, ma anche con un importante numero di minori *drop out*. In determinati casi, alcune norme, concepite per una scuola media frequentata da minori, appaiono fuori luogo e i docenti si trovano a mediare tra la regola e il buon senso, ponendo comunque attenzione a non infrangere alcuna norma a garanzia dell'utenza e di loro stessi.

Agli adulti, così come ai ragazzi *drop out*, con un loro ricco e pesante bagaglio di esperienze, non si può proporre una regola pensata per un ragazzino di 12 anni: per i primi si metterebbe in discussione la loro dignità di persona adulta, per i secondi si finirebbe per riproporre lo stesso schema scolastico che li ha portati al fallimento e non è certo lo scopo del CTP che, al contrario, deve recuperare e non abbandonare questi ragazzi.

Per poter mediare, usare una buona dose di buon senso e rispettare le norme è necessario conoscerle, in quanto la loro conoscenza consente di eliminare alcuni timori e di occuparsi al meglio dei contenuti del proprio agire nel processo di insegnamento. Nessuno può permettersi di ignorare le norme inerenti al proprio mestiere e, quando si viene a conoscenza di abusi, comportamenti illeciti e atti contrari all'etica professionale, si ha il dovere morale e civile di denunciare perché, va ricordato, esiste un obbligo di denuncia e testimonianza.

TRA DOVERE E LIBERTÀ

Vi è, poi, un altro genere di responsabilità legale di cui tener conto, quella maggiormente legata ai compiti dell'insegnante come dipendente statale/regionale che è responsabile e garante di diritti sanciti dalla Costituzione. L'insegnante, infatti, opera in un contesto pubblico, è titolare di una sorta di delega sociale all'educazione e deve garantire il funzionamento del sistema.

A questa responsabilità se ne affianca un'altra, quella di tipo morale, personale, privata del docente garantita dall'articolo 33 della Costituzione che sancisce la libertà di insegnamento. Le due responsabilità non sono necessariamente in contrasto l'una con l'altra, non è necessario

rinunciare alla libertà d'insegnamento perché si è dipendenti pubblici; infatti, avrebbe poco senso parlare di moralità senza libertà, per parafrasare Kant. La professionalità dell'insegnante, quindi, deve essere in grado di porsi nel mezzo, tra la partecipazione emotiva al processo di formazione e l'organizzazione razionale di tale processo. È proprio in questa mediazione che risiede la difficoltà di questa professione che deve esaltare l'impegno e la responsabilità: impegno inteso come disponibilità ad assumere un compito, portarlo fino in fondo e porlo in rapporto al proprio obiettivo che è formare; responsabilità intesa, invece, in termini weberiani, come relazione tra mezzi e fini, quindi efficiente e controllabile.

La compenetrazione di questi due aspetti è fondamentale nel nostro operare quotidiano in quanto, se da una parte è vero che il docente deve rispettare delle disposizioni di legge che dettano i tempi e i modi dell'insegnamento e deve dimostrare di essere competente nella propria disciplina, dall'altra non dobbiamo dare una minore importanza alla nostra capacità critica anche perché uno dei compiti fondamentali della scuola è sviluppare la capacità critica e di pensiero degli allievi. Come è possibile, quindi, pretendere di raggiungere tale obiettivo se si chiede all'insegnante di rinunciare alla propria? Più l'insegnante saprà mantenere la propria identità di intellettuale tanto più credibile sarà il suo operato; più l'insegnante saprà utilizzare e comunicare il sapere per insegnare a pensare più efficace sarà la capacità dei cittadini di domani di acquisire quelle competenze di cittadinanza contenute nell'allegato al Regolamento emanato con decreto del ministro della Pubblica Istruzione n. 139/2007, in linea con le raccomandazioni europee in materia di formazione e istruzione, secondo cui è necessario "*favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale*".

È dunque impossibile scindere le due responsabilità, sono entrambe insite nella professione insegnante, ma bisogna fare attenzione a non far prevalere mai l'una sull'altra perché, se prevale l'aspetto formale, burocratico, legale, l'insegnamento diventa routine, perde di efficacia, demotiva l'allievo e produce, di fatto, il fallimento del nostro lavoro che diventa di tipo *bancario*: l'insegnante deposita nella testa dell'allievo la propria conoscenza, ma non risveglia in lui nessuna coscienza critica. Se prevale l'aspetto personale, privato, soggettivo il rischio è di perdere di vista gli obiettivi concreti, di destabilizzare l'allievo trasmettendo insicurezza perché, in fondo, alla scuola si chiede anche la trasmissione di saperi e di conoscenze, oltre al fatto che l'insegnante, agendo in questa direzione, viene meno ad un mandato conferito da un'autorità pubblica superiore.

UN ATTEGGIAMENTO EQUIDISTANTE

L'importanza di mantenere un'equidistanza tra dovere legale e dovere morale è molto più evidente in contesti scola-

stici svantaggiati e, di nuovo, nei CTP, dove si impara ben presto che ha ragione Paulo Freire quando afferma che “non c'è nessuno più colto dell'altro, esistono culture distinte e socialmente complementari”.

È su questa idea di fondo che bisogna operare per insegnare/educare in contesti simili, ma per farlo è necessario, come accennato precedentemente, mediare tra norma e etica. La norma mi prescrive alcuni passaggi obbligatori: la valutazione, la certificazione delle competenze, la frequenza minima obbligatoria, come in qualsiasi altra scuola. Di fronte a questi obblighi bisogna, però, porsi delle domande: quale valutazione? quali competenze certifico: quelle prescritte dal ministero per un ragazzo di 14/16 anni? ha senso per un adulto, che nel corso della propria vita ha certamente acquisito delle competenze sia pratiche sia di pensiero? e allora come mi pongo di fronte a questo *gap* tra norma e responsabilità morale?

Sicuramente valuto, ma non solo i saperi scolastici, che passano in secondo piano rispetto ad una valutazione delle conoscenze pregresse individuali che, attraverso il lavoro dell'insegnante, divengono risorse e vengono completate e arricchite con saperi tradizionalmente più scolastici, ma pur sempre rispondenti ai bisogni di individui che devono essere reintegrati in un contesto socio-economico che ha specifiche caratteristiche e richieste.

Lo stesso criterio andrebbe usato per certificare le competenze. Se alcune tra quelle indicate dal Regolamento del decreto 139/2007 possono essere adattate agli adulti, altre appaiono quasi offensive per chi, tra tanti sacrifici, è stato costretto a riprendere il percorso scolastico: anche in que-



sto caso si va a certificare ciò che potrebbe loro servire in ambito lavorativo e in un'ottica di *long life learning*. Agendo in questo modo, non mi sottraggo ai miei doveri normativi, ma non divento neppure un burocrate che, invece di facilitare certi percorsi, finisce per ostacolarli e, per contro, non mi faccio neanche trasportare da fattori emozionali o convinzioni ideologiche.

È da notare, però, che al CTP, per esempio, tutto è regolamentato da un patto formativo, tra allievo e insegnanti, che stabilisce le conoscenze pregresse, gli obiettivi da raggiungere e le ore da frequentare: se l'allievo non rispetta quanto pattuito, il percorso scolastico può essere interrotto o avere esito negativo. Questo tipo di documento è una garanzia di tutela sia per gli allievi sia per gli insegnanti.

SE LA SCUOLA È AUTONOMA

In ogni caso, e in qualsiasi scuola si trovi, l'insegnante deve riflettere sulle sue azioni, prescindere dalle proprie convinzioni personali e fare autocritica quando queste rischiano di creare diseguaglianze, di non rispondere ai bisogni richiesti e di instaurare un clima poco consono al processo di insegnamento/apprendimento.

In questa situazione, l'applicazione oculata delle norme diventa una risorsa perché esse hanno la caratteristica di rendere tutti uguali, volenti o nolenti.

Questo è tanto più vero oggi nella scuola dell'autonomia dove non è più possibile essere autoreferenziali, ma bisogna essere aperti al territorio e creare progetti che, nel rispetto delle norme, rispondano alle esigenze formative del contesto socio-economico.

Nell'ultimo decennio è profondamente mutato il ruolo dell'insegnante che non può più pensare al proprio lavoro in termini individuali, ma deve spostare la propria visione e iniziare a pensare all'idea di categoria per promuovere e potenziare la propria professione. A questo proposito, molti suggeriscono un *codice deontologico*, un'etica professionale normata cui l'insegnante dovrebbe attenersi. Potrebbe rappresentare una soluzione, ma resta inutile se gli insegnanti non imparano a condividere obiettivi, a spostare l'attenzione da loro stessi, dal loro lavoro verso un operare maggiormente collegiale, vale a dire a svolgere il proprio lavoro in maniera olistica con un approccio maggiormente interdisciplinare e globale, non più individuale e basato esclusivamente sulle proprie convinzioni personali nel nome della libertà di insegnamento.

È un cambiamento culturale di grande portata, ma fondamentale se si vuole che la scuola italiana cambi rispondendo in modo concreto ai bisogni della società di oggi e che l'immagine dei docenti, tradizionalmente considerati poco permeabili alle novità, muti profondamente.

Simona D'Agostino - Docente presso l'Istituzione Scolastica Eugenia Martinet - Centro Territoriale Permanente di Aosta.